



STATUTO



ART.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Loto Fiorito", ai sensi della legge n°383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli art. 33 e seguenti del codice civile.

L'Associazione *Loto Fiorito* è comunemente nota ai Soci anche con la denominazione:

"APS Loto Fiorito - Bardi di Sadirvan"

L'Associazione ha sede presso la residenza del Presidente. L'associazione, previa delibera dell'Assemblea Ordinaria, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno il nome: "APS Loto Fiorito - Bardi di Sadirvan" seguito dall'indicazione della località della sede.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà assumere nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (ONLUS), qualora l'Assemblea dei Soci assuma una delibera in tal senso.

ART. 2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. Da non considerarsi in via esclusiva, sono scopi dell'associazione:

- l'aggregazione sociale;
- la promozione di sistemi innovativi e della cultura eco-sostenibile;
- la promozione della cultura in tutte le sue forme;
- la promozione e realizzazione di attività ludiche, incluso il gioco di ruolo sia dal vivo che in tutte le sue forme;
- lo sport dilettantistico;
- l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali;
- la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la promozione dell'arte e dei mestieri;
- la tutela dei diritti civili.

ART. 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento dello scopo associativo

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, sia pubblici che privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e gli scopi associativi di cui sopra l'Associazione potrà compiere ogni attività strumentale sia di natura non commerciale che di natura commerciale, potrà ricevere oblazioni, contributi, sovvenzioni, liberalità, lasciti e donazioni di ogni genere da enti pubblici e privati e da persone fisiche o giuridiche, ed enti soci o non soci, e potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento delle finalità istituzionali nel rispetto della legislazione vigente. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla



legislazione vigente. Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 4 - I Soci

Sono Soci persone fisiche, enti, imprese, associazioni o altri soggetti giuridici che, fattane richiesta, ottengano il parere favorevole del Consiglio Direttivo, e che abbiano proceduto al versamento della quota associativa in misura e secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART. 5 - Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- dalle quote di iscrizione e dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi volontari dei soci;
- dai contributi di Enti, di privati, di Associazioni, da oblazioni, lasciti, sponsorizzazioni, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative;
- dai redditi derivanti dal fondo comune;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Qualora sarà ritenuto utile per il miglior svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della legislazione vigente, l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire patrimoni separati per eventuali sedi locali, progetti e/o attività.

ART. 6 - Ammissione dei Soci

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Qualora quest'ultimo rifiuti la domanda, deve darne motivazione in sede di delibera. Può presentare domanda d'iscrizione all'Associazione anche il minorenni; in caso di socio minorenne, questi non potrà svolgere nessuna delle cariche statutarie.

ART. 7 - Diritti e Doveri del Socio

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità da prevedersi in appositi regolamenti. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali la stessa aderisce.

ART. 8 - Categorie di Soci

All'interno dell'Associazione i Soci si distinguono in "fondatori", "ordinari", e "ad honorem".

I soci "fondatori" sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo iniziale, o che sono stati insigniti di tale qualifica tramite delibera unanime del Consiglio Direttivo.



I soci "ordinari" sono quelli che richiedono di far parte dell'Associazione per portarne avanti gli scopi, partecipando alle attività, prendendo parte alle assemblee ed eventualmente ricoprendo le cariche statutarie.

Possono essere soci "ad honorem" le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e altri soggetti che si distinguano per la loro presenza nella vita sociale e per il loro lavoro, nonché rendano possibile il perseguimento delle finalità e degli obbiettivi preposti. La qualità di socio "ad honorem" viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa autorizzazione del Presidente, ed è portata a conoscenza del socio per iscritto.

Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale, nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Cessazione di Appartenenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie comunicate tramite lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata;
- per morosità: il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa entro 90 giorni dalla scadenza, previa comunicazione, potrà essere espulso mediante una mozione da parte del Consiglio Direttivo;
- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, deliberata nei confronti di un Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. Il Socio espulso può essere riproposto.

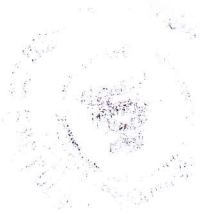
ART.10 - Organi dell'associazione

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Coordinatore del Gioco di Ruolo dal Vivo;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota annua. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi e il principio del voto singolo. Potranno votare solo i soci maggiorenni. L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, ai sensi dell'Art. 148, comma 8 del TUIR.



ART. 12 - Modalità di convocazione dell'Assemblea e quorum

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da un decimo dei soci ammessi. In questo caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio. La convocazione dell'Assemblea può avvenire:

- a mezzo di Posta Elettronica Certificata, comunicata dal socio al momento dell'iscrizione;
- mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet dell'Associazione;
- con apposito avviso affisso nella sede dell'Associazione.

In ciascuno dei casi di cui sopra, la notizia deve pervenire al socio almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Tuttavia, può, in caso di necessità, essere convocata un'Assemblea d'urgenza; in tal caso la notizia deve pervenire al socio almeno 3 giorni prima, con indicazione della clausola "d'urgenza".

L'Assemblea Ordinaria è valida con la presenza della maggioranza dei soci ammessi. L'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno tre quarti dei soci ammessi. In seconda convocazione sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti, mentre le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei due terzi dei votanti. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

ART. 13 - Partecipazione in teleconferenza e delega del voto

Al fine di favorire la partecipazione fisica alle Assemblee dei Soci e di evitare inconvenienti di natura tecnica, non è possibile partecipare tramite teleconferenza alle Assemblee stesse, salva diversa disposizione comunicata dal Consiglio Direttivo (eventualmente regolamentata da regolamenti interni). Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo del sito internet ufficiale dell'Associazione negli stessi termini di cui al comma 3 dell'articolo 12. Sarà possibile partecipare tramite teleconferenza nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;
- i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;
- non venga effettuato più di un collegamento da ciascuna Provincia Italiana o, all'estero, più di un collegamento ogni 100 km di distanza in linea d'area; sarà comunque possibile effettuare telecollegamenti da tutte le sedi locali quali descritte all'Art.1 del corrente statuto, a prescindere da vincoli geografici;
- ogni luogo in cui si tenga il telecollegamento sia aperto all'accesso di tutti i soci che vogliano recarvisi;



- sia presente in ogni sede un socio fondatore, un socio ad honorem, un membro del Consiglio Direttivo o un socio precedentemente incaricato da un'Assemblea dei Soci a tempo determinato, atto a redigere il foglio delle presenze.

Il Consiglio Direttivo sarà tenuto a disporre la possibilità di partecipazione all'Assemblea tramite telecollegamento nel caso in cui vengano aperte sedi locali, quali all'Art.1 del corrente statuto, in più di 5 Province Italiane e/o stati esteri, fatto salvo l'avveramento delle condizioni di cui sopra.

Ogni Socio che non sia moroso con la quota associativa ha diritto ad esprimere un voto singolo e può delegare un altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio non può rappresentare per delega più di un altro socio, e in ogni caso la delega non è esercitabile a mezzo di teleconferenza. La delega può essere conferita anche a membri del Consiglio Direttivo, eccetto per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità dei membri del Consiglio stesso. In sede di elezione delle cariche associative, un socio candidato non può svolgere le funzioni di delegato per conto di altri soci.

ART. 14 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei soci:

- deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore del Gioco di Ruolo dal Vivo, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e le altre cariche accessorie quando previsto dai regolamenti interni;
- discutere e approvare ogni altro argomento all'ordine del giorno;
- discutere e approvare la programmazione mensile, bimestrale, semestrale e/o annuale delle attività.

ART. 15 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, previa autorizzazione del Presidente. Lo scioglimento dell'Associazione deve anch'esso essere deliberato in sede di Assemblea dei Soci Straordinaria, come definito all'ART. 23 del presente statuto.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci con diritto di voto, è composto da 5 a 15 membri, di cui uno è il Presidente, uno è il Segretario, uno è il Tesoriere e uno è il Coordinatore del Gioco di Ruolo dal Vivo. Il Consiglio, al suo interno, è tenuto ad eleggere un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, previa autorizzazione del Presidente, potrà nominare membri aggiuntivi per il compimento di determinati atti o lavori, o comunque sempre per un periodo limitato ed espresso alla nomina. Può delegare singolarmente a ciascuno di tali membri, o a comitati appositamente nominati, parte dei propri poteri o di quelli dei singoli Consiglieri, fatte salve le limitazioni della legge.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio per



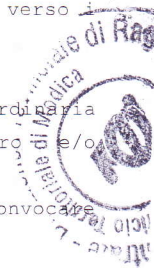
teleconferenza. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza, e in caso di parità risulterà prevalente il voto del Presidente o di chi ne esercita le funzioni.

Salvo diversa deliberazione, tutti i membri del Consiglio Direttivo avranno poteri di firma disgiunta per l'ordinaria amministrazione, mentre per le operazioni di straordinaria amministrazione sarà necessaria una specifica delibera a maggioranza che conferisca il potere di firma, per un determinato atto, a uno dei consiglieri.

ART. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci (entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione), sulle quote annuali e d'iscrizione, sulle loro scadenze e modalità di versamento;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto, con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, che si dovessero rendere necessari, verso i soci e non;
- redigere i regolamenti dell'Associazione;
- redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro e/o collaborazione, conferire mandati di consulenza;
- fissare la data delle Assemblee Ordinarie dei soci (almeno una volta l'anno) e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;



ART. 18 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente sovrintende alle attività dell'Associazione, convoca le riunioni e le Assemblee dei soci nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. E' sua facoltà dare procure speciali ad altri membri del Consiglio Direttivo per la rappresentanza verso terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. Viene eletto a maggioranza semplice all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Segretario

Il Segretario resta in carica per 2 anni, salvo diversa disposizione al momento della nomina.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.



ART. 20 - Tesoriere

Il Tesoriere resta in carica per 2 anni, salvo diversa disposizione al momento della nomina.

Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati, al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

ART. 21 - Coordinatore del Gioco di Ruolo dal Vivo

Il Coordinatore del Gioco di Ruolo dal Vivo resta in carica per 2 anni, salvo diversa disposizione al momento della nomina.

Il Coordinatore del Gioco di Ruolo dal Vivo deve coordinare le azioni dei soci al fine di promuovere, realizzare e partecipare ad attività ludiche, in particolare il gioco di ruolo sia dal vivo che in tutte le sue forme, utilizzando a tal fine qualsiasi altro mezzo previsto da questo statuto. Inerenti al Gioco di Ruolo si intendono tutti gli aspetti legati all'aggregazione sociale (in particolare ma non solo giovanile), alla ricerca storica, agli ambiti teatrali, letterari, musicali, sportivi, artigianali, di promozione della cultura naturalistica ed ecologica e della cultura in genere.

Può delegare una o più delle sue funzioni a singoli soci o a un comitato esecutivo di soci.

ART. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è un organo facoltativo che provvede al controllo amministrativo e contabile dell'Associazione. È composto da tre membri effettivi più eventuali supplenti ed elegge nel suo seno il proprio Presidente; nell'ambito delle sue attività il Collegio dei Revisori partecipa con i suoi membri effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio dei Revisori e devono avere una frequenza almeno semestrale, deliberando a maggioranza dei membri effettivi. Il Collegio è tenuto a redigere una relazione al bilancio annuale, nonché potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Possono far parte del Collegio dei Revisori sia soci che non soci.

Per i casi in cui l'istituzione di un Collegio dei Revisori si ritiene obbligatoria si rinvia all'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 460/97 limitatamente alla parte riguardante il superamento dei limiti dei proventi minimi ivi previsti.

ART.23 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta Straordinaria con la maggioranza dei tre quarti degli Associati. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.



ART. 24 - Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni della stessa saranno attribuiti a un'associazione o a un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 25 - Avanzi di Gestione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni senza finalità di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, secondo metodi e limiti imposti dalle norme vigenti.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26 - Rimandi

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia ai regolamenti interni, alla Legge 7 dicembre 2000, n°383 e alle Leggi e Regolamenti vigenti. Per ogni controversia sulle materie regolate dal presente statuto è competente il foro di Ragusa.

ART. 27 - Disposizioni Generali

- Tutti gli incarichi sociali e direttivi s'intendono a titolo gratuito.
- L'Associazione per perseguire le proprie finalità potrà avvalersi della collaborazione di volontari ai sensi delle norme vigenti.
- Intrasmisibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa.
- L'Associazione può, inoltre, nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Letto, approvato e sottoscritto in Modica, li 05/02/2018.

Sig. Graziano Catiti

Dott. Francesco Miceli

Dott. Ylenia Macri

Dott. Vincenzo Sichera



IL DIRIGENTE
Maria Grazia Alessio (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Angelo Buscema